

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente
- Prof.ssa Cristiana Maria Schena Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla Membro designato dalla Banca d'Italia
(Estensore)
- Dott. Dario Purcaro Membro designato dal Conciliatore Bancario
Finanziario
- Prof. Alberto Monti Membro designato da Confindustria, di
concerto con Confcommercio, Confagricoltura
e Confartigianato

nella seduta del 26 maggio 2011 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con lettera del 19.8.2010 la banca ha invitato la società ricorrente alla *"sistemazione entro il 30/09/2010 dell'esposizione in essere"* inerente a più rapporti, con varie intestazioni.

Con nota del 7.9.2010 la cliente, *"ritenendo del tutto ingiustificato e diffamatorio il contenuto della predetta [...] lettera"*, ha chiesto alla banca la *"rettifica della reprimenda"*.

La ricorrente non ha ricevuto risposta al reclamo.

Con ricorso dell'8.11.2010 la cliente ha chiesto *"l'accertamento di non debenza e il risarcimento dei danni civili e legali"*.

L'intermediario, che ha fornito le proprie controdeduzioni in data 20.12.2010, ha fatto preliminarmente presente di non aver *"mai affermato di vantare crediti nei confronti"* della ricorrente.

Le esposizioni debitorie elencate nella citata lettera del 19.8.2010 non si riferiscono alla ricorrente, ma ai soci ovvero a soggetti a essi riconducibili; *"l'aver indirizzato alla società ricorrente la suddetta comunicazione [...] trova giustificazione nella prassi operativa indotta dai [soci] che erano soliti inviare e-mail dal recapito della [ricorrente] anche in merito ai rapporti oggetto della contestata comunicazione"*.

La banca ha poi precisato che le lettere di costituzione in mora sono state inviate anche ai debitori presso i rispettivi recapiti; *"l'ulteriore invio presso la [ricorrente] aveva il solo scopo, meramente tuzioristico, di assicurarne la ricezione, anche nell'interesse degli stessi debitori"*.

L'intermediario ha quindi definito *"capzioso"* il contenuto del reclamo e ha sostenuto che la propria lettera del 19.8.2010 non ha alcun contenuto diffamatorio, precisando che la



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

ricorrente *“non ha formato oggetto di comunicazione a terzi né di segnalazioni a banche dati di alcun tipo”*.

Nel ribadire di non aver mai costituito in mora la ricorrente, l'intermediario ha sostenuto che la stessa avrebbe solo tentato di ottenere un indebito vantaggio patrimoniale *“accampando una infondata richiesta risarcitoria, della quale mancano [...] i presupposti”*.

Inoltre, la ricorrente non ha dimostrato di aver subito alcun danno.

L'intermediario ha chiesto, quindi, all'ABF che il ricorso venga respinto.

Le controdeduzioni sono state trasmesse alla ricorrente via mail il 13.1.2011.

DIRITTO

Prima di esaminare nel merito la questione giova riportare brevemente alcuni aspetti della vicenda all'origine del presente procedimento.

A fronte delle doglianze della ricorrente, la banca ha, infatti, affermato di non *“aver mai costituito in mora”* la medesima e di averle indirizzato *“sia pure impropriamente”* e *“per mero scrupolo”* la contestata lettera del 19.8.2010.

La lettera contestata ha, tuttavia, per oggetto una *“costituzione in mora”* ed è direttamente indirizzata alla società ricorrente, non, invece, indirizzata *“per conoscenza”* o con formule analoghe, tali comunque da indicare chiaramente che la missiva non concerne una comunicazione *“diretta”*, ma *“indiretta”*, sul punto; tuttavia, questo Collegio, pur apprezzando lo scrupolo all'origine della spedizione della lettera contestata, non può non richiamare l'attenzione dell'intermediario sulla necessità di evitare di indirizzare, anche solo *“per conoscenza”*, lettere di costituzione in mora a soggetti formalmente estranei al rapporto contrattuale.

La banca ha prodotto le ulteriori lettere, pure datate 19.8.2010, con cui ha costituito in mora la *“... Srl”* e la *“Ditta...”*; tali lettere hanno il medesimo testo di quella contestata e, in particolare, fanno riferimento agli stessi rapporti elencati nella nota indirizzata alla ricorrente e per i medesimi importi.

Dalle visure camerali prodotte dalla banca risulta che gli intestatari dei suddetti conti correnti sono i soci della società ricorrente ovvero soggetti ad essi direttamente riconducibili.

Ora, ciò chiarito, deve sottolinearsi che la ricorrente chiede, in primo luogo, *“l'accertamento della non debenza”* della somma in questione. A questo proposito, la banca ha espressamente dichiarato di non aver *“mai affermato di vantare crediti nei confronti della [ricorrente]”*. Ne consegue che la relativa domanda non può essere presa in considerazione da parte di questo Collegio, stante le esplicite affermazioni dell'intermediario resistente che rendono inutile qualsiasi ulteriore esame della relativa questione.

La ricorrente ha chiesto, altresì, il *“risarcimento di danni civili e legali”*, peraltro non quantificandoli e non fornendo alcun elemento a supporto del presunto carattere diffamatorio della lettera dell'intermediario del 19.8.2010 – carattere diffamatorio che, stante la sostanziale coincidenza tra i titolari delle posizioni debitorie e i soci della ricorrente (che è società di persone) o soggetti ad essi direttamente riconducibili, appare assai improbabile.

Sulla base delle considerazioni appena illustrate non può che concludersi per il non accoglimento della relativa istanza.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio delibera, altresì, di rivolgere all'intermediario, nei sensi di cui in motivazione, indicazioni utili a favorire le relazioni con la clientela.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO